



ATTO DI CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROSO
DEGLI SPAZI DELL'AREA ARCHEOLOGICA PARCO DEL CAVALLO E DEL MUSEO NAZIONALE DELLA SIBARITIDE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI
con clausola di convenzione per l'utilizzo del personale
dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari

L'anno Duemilaventiquattro addì 21 del mese di agosto

TRA

I Parchi Archeologici di Crotone e Sibari – Ministero della Cultura -con sede in Località Casa Bianca, 87011 Cassano all'Ionio (CS), C.F. 94036550781, in persona del Direttore, legale rappresentante p.t., dott. Filippo Demma, nato a Caserta, l' 08/07/1971 (C.F. DMMFPP71L08B963G), domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito denominato "il Concedente" o "Istituto"), giusta nomina con Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170;

E

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentare - Direzione Generale della Regione Calabria con sede in Località Germaneto, Cittadella Regionale, 88100 (CT) rappresentato da GIUSEPPE IIRITANO nato a CATANZARO il 21/08/1971 codice fiscale GIIRITAN71L08B963G, (di seguito denominato "il Concessionario")

E

L'Agenzia Regionale per lo sviluppo agricolo della Calabria (Ente strumentale della Regione Calabria) (CF.....Partita Iva: 03268540782) con sede legale in Viale TRIESTE 95, COSENZA (CS), rappresentata dal Presidente FULVIA MICHELA CALCIANO, nato a COSENZA il 12/08/1971 codice fiscale FULCAL71L08B963G, (di seguito denominata "Soggetto attuatore o soggetto incaricato")

di seguito congiuntamente anche "Parti"

VISTI

- il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" e successive modificazioni;
- il Decreto Ministeriale 9 aprile 2016, recante "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016" e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", in particolare artt. 106 e ss.;



- il d.M. 28 gennaio 2020, n. 21, "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" nonché l'allegato 2 del citato decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, che individua gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei, tra cui il Parco archeologico di Sibari ora Parchi archeologici di Crotona e Sibari, modificato dal d.M. 51 del 09 febbraio 2024 all'art.1 comma 1 lettera b);
- il decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con il n. 170, che ha conferito al Dott. Filippo Demma l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco archeologico di Sibari;
- il decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali", che ha individuato criteri omogenei per la determinazione degli importi minimi dei canoni di concessione e dei corrispettivi connessi alle riproduzioni, anche video, televisive e cinematografiche, dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 108, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il decreto del Ministro della cultura 1° maggio 2023, rep. n. 187, recante "Modifiche al decreto 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante «Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali»", che ha sostituito l'Allegato al menzionato decreto ministeriale 11 aprile 2023, rep. n. 161";
- il decreto del Ministro della cultura 21 Marzo 2024, rep. n. 108, recante "Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali";
- la modifica apportata dall'art. 21 comma 2 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206 all'art. 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della cultura tra gli altri il compito di gestione e valorizzazione anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale degli istituti e dei luoghi della cultura;
- l'art. 24 DPCM 15 Marzo 2024, n. 57 avente ad oggetto Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance il quale prevede che i Parchi archeologici di Crotona e Sibari sono un istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa) quale ufficio di livello dirigenziale non generale;
- l'art. 24 comma 7 lettera g) del DPCM sopra citato che attribuisce al Direttore il compito di concedere l'uso dei beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

PREMESSO CHE

- la missione dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari è quella di assicurare la tutela, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale; di promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione come fonte di sviluppo culturale e sociale, anche avvalendosi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

- Vinitaly è un salone Internazionale del vino e dei distillati, che si tiene a Verona dal 1967, con cadenza annuale e rappresenta uno dei più importanti e prestigiosi eventi a carattere internazionale nell'ambito della promozione e diffusione della produzione vitivinicola italiana;

CONSIDERATE

- La richiesta del 09/07/2024, acquisita agli atti con prot. n. 2659-A, con cui la Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentare- ha comunicato l'intenzione di realizzare, nelle aree del Parco Archeologico di Sibari, in collaborazione con Verona Fiere S.p.a., dal 30 agosto al 1° settembre 2024, l'evento Vinitaly and the City Sibari;
- Le successive interlocuzioni con l'Istituto tese alla definizione del programma e delle attività da realizzarsi nell'ambito dell'evento sopra citato;
- La nota di riscontro del 19/07/2024 con prot. n. 2832-P relativa alla richiesta di Concessione delle aree del Parco Archeologico di Sibari per la realizzazione dell'evento Vinitaly and the city Sibari: Calabria in wine nei giorni dal 30 Agosto al 1 Settembre 2024 inviata alla Regione Calabria;
- La nota acquisita agli atti con prot. n. 2908-A del 24/07/2024 con cui la Regione Calabria confermava l'accettazione delle condizioni previste per la concessione degli spazi e nella quale comunicava l'individuazione dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo agricolo della Calabria (Ente strumentale della Regione Calabria) quale soggetto attuatore dell'evento (d'ora in poi anche soggetto incaricato)
- La nota acquisita agli atti con prot. n. 2960-A del 26/07/2024 della Direzione generale Musei Servizio II

SPECIFICATO

- Che tutta la documentazione richiamata nel presente atto dovrà essere preventivamente consegnata al Concedente, intendendosi esclusa qualsivoglia responsabilità del Concedente medesimo per eventuali omissioni o inosservanze a tali disposizioni.

SI STABILISCE CHE

Art. 1: Oggetto della concessione

1.1 Con il presente atto, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, il Concedente affida in uso temporaneo gli spazi dell'area archeologica Parco del Cavallo (Sibari-Cassano allo Ionio (CS)) e del Museo Nazionale della Sibaritide (Sibari-Cassano allo Ionio (CS)), con le prescrizioni di seguito specificate, alla Regione Calabria per la realizzazione dell'evento denominato **"Vinitaly and the City Sibari"**, e concede l'autorizzazione ad introdurre sul posto il personale e le attrezzature necessarie secondo il programma e le modalità concordate con l'Istituto.

1.2 Come specificato in premessa la Regione Calabria ha individuato come soggetto incaricato alla realizzazione dell'evento l'Agenzia Regionale per lo sviluppo agricolo della Calabria (Ente strumentale della Regione Calabria) e pertanto tutti i patti e le condizioni previsti nel presente atto si intendono accettati e sottoscritti anche dal soggetto incaricato.

1.3 La presente Concessione include il diritto di fotografare, filmare, registrare qualsiasi oggetto e/o materiale di qualsivoglia natura e tipo contenuti negli spazi specificati all'art. 2.2 e di utilizzare i materiali prodotti per finalità collegate alla presente concessione.

Art. 2: Descrizione degli spazi concessi in uso

2.1 Gli spazi concessi in uso sono:

l'area archeologica Parco del Cavallo (d'ora in poi Parco), dove saranno allestiti strutture e stand per accogliere gli espositori e strutture dedicate all'accoglienza del pubblico conformemente al progetto che qui si allega (ALLEGATO 1);

Sala Convegni del Museo Nazionale della Sibaritide individuata nella planimetria allegata (ALLEGATO 2);

2.2 Gli spazi sono concessi anche ai fini delle riprese di cui all'art. 1.2.

2.3 Il Parco, nei giorni dal 30 Agosto al 1° Settembre p.v., osserverà i seguenti orari:

Dalle ore 9.30 alle ore 18.00 sarà chiuso al pubblico;

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 sarà aperto e ai visitatori sarà rilasciato un titolo di accesso gratuito.

Il Museo Nazionale archeologico della Sibaritide (d'ora in poi Museo), nei giorni dal 30 Agosto a 1° Settembre p.v., resterà aperto dalle ore 9.30 alle ore 24.00 con ingresso gratuito.

Per l'accesso ai servizi resi durante l'evento anche ad opera di terzi il concessionario o gli operatori provvederanno alla certificazione fiscale degli incassi. I rapporti con gli espositori e gli operatori economici restano ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 3: Durata

3.1 La concessione degli spazi avrà validità per l'intera durata dell'evento, in programma dal 30 Agosto 2024 al 1 Settembre 2024.

Le aree saranno concesse, in uso non esclusivo, a partire dal giorno 26 Agosto al 29 Agosto 2024 per la fase di allestimento, e dai giorni del 2 e 3 Settembre 2024 per la fase di disallestimento delle aree e rimarranno fruibili da parte dei visitatori del sito.

3.2 Eventuali variazioni degli orari previsti dovranno essere concordate e specificatamente autorizzate dalla Direzione dell'Istituto e comunicate al Responsabile dell'istruttoria (art. 8.1).

Art. 4: Criteri di utilizzazione degli spazi e obblighi del concessionario

4.1 È vietato qualsiasi uso diverso da quello sopra descritto o in ogni caso in contrasto con il pregio monumentale, la tutela e il decoro degli spazi concessi in uso; il Concessionario si atterrà ad eventuali prescrizioni a tutela del Sito, che saranno dettate dalla Direzione del Parco (art. 8.1) o da persona da questi delegata.

4.2 Gli allestimenti necessari alla realizzazione degli eventi sono a totale carico del Concessionario e/o del soggetto incaricato dalla Regione Calabria, così come gli adempimenti e gli oneri connessi al corretto svolgimento degli eventi e degli eventuali spettacoli dal vivo.

4.3 Sono a carico della Regione Calabria e del soggetto incaricato:

- l'allestimento delle strutture (gazebo o strutture temporanee);
- il pagamento del canone di concessione e degli oneri relativi al personale in conto terzi di cui al punto 9;
- le operazioni di ripristino e di pulizia degli spazi concessi in uso sia durante la manifestazione che alla fine della stessa;

-la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli allestimenti. Al termine della manifestazione gli spazi dovranno essere restituiti integri, igienicamente ripristinati e liberi da persone o cose;

- l'allestimento, il presidio, la manutenzione e la pulizia dei bagni chimici;
- l'illuminazione delle aree, il noleggio delle attrezzature nonché la fornitura del gruppo elettrogeno;
- l'accoglienza dei visitatori mediante un servizio di steward, controllo accessi e assistenti al parcheggio;
- ogni rapporto con soggetti terzi o con operatori economici che intervengono a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'evento.

E' onere del concessionario verificare il possesso di ogni autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per l'effettuazione delle attività rese o svolte da operatori economici e/o da soggetti terzi durante l'evento.

4.4 Il concessionario, in proprio o attraverso il soggetto incaricato, dovrà inoltre garantire la presenza di un servizio di ambulanza in loco e assolvere ad ogni autorizzazione in relazione allo svolgimento dell'evento (Piano della sicurezza, oneri vigili del fuoco, eventuale permesso SIAE).

4.5 Sono inoltre a carico della Regione Calabria, attraverso il soggetto incaricato, tutte le misure necessarie a tutelare l'incolumità fisica dei partecipanti alle manifestazioni, per cui la concessione avviene con tutte le assunzioni di responsabilità derivanti dalla disciplina legislativa in materia. Tutti gli impianti e le installazioni necessarie per la realizzazione degli eventi dovranno essere scrupolosamente conformi alle norme vigenti in tema di sicurezza nei casi di manifestazioni pubbliche ed eventi di pubblico spettacolo e al D. Lgs. n. 81/2008 e conformi alla normativa antincendio vigente. Esclusivamente al fine di agevolare il compimento delle operazioni di allestimento e disallestimento, resta salva la facoltà degli organizzatori e delle ditte da questi incaricate di accedere, previa autorizzazione della Direzione, ai luoghi oggetto di concessione anche in orari diversi da quelli espressamente oggetto di autorizzazione, nei periodi sopra specificati, purché ciò avvenga con modalità tali da non precludere l'accesso in sicurezza dei visitatori.

4.6 Ogni allestimento realizzato dovrà tenere conto dello stato di conservazione dello spazio concesso in uso e rispettare le esigenze istituzionali e di decoro del Parco e del Museo.

4.7 In nessun caso sarà consentita la posa in opera di staffe, chiodi, cavicchi ed altri mezzi di ancoraggio e fissaggio che possano interferire direttamente con le strutture architettoniche.

4.8 Ogni altro allestimento dovrà essere concordato con la Direzione dell'Istituto o suo delegato;

4.9 Non sono consentiti allacci alle reti e alle utenze del Parco;

4.10 Eventuali riprese esterne con drone potranno essere realizzate a condizione che sia dimostrato il possesso della licenza specifica, dell'assicurazione per eventuali danni a cose e persone e, in generale, il rispetto di tutta la normativa vigente in merito all'utilizzo di tali dispositivi;

4.11 Prima dell'inizio delle attività, e comunque entro il 25 Agosto 2024, il Concessionario e/o il soggetto incaricato dovrà fornire alla Direzione dell'Istituto l'elenco delle persone coinvolte nell'organizzazione e negli allestimenti, dei mezzi e delle ditte dei fornitori e degli operatori che a vario titolo avranno accesso al Parco e al Museo. Le persone in elenco saranno ammesse all'interno del complesso monumentale solo se in possesso di apposito badge di riconoscimento.

4.12 Le prescrizioni e condizioni di cui sopra potranno essere integrate in ogni momento qualora se ne ravvisi la necessità da parte della Direzione e/o del Responsabile della sicurezza dell'Istituto.

4.13 È fatto obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.

4.14 L'Istituto e il personale addetto non assumono alcuna responsabilità relativamente ai beni depositati nei locali di proprietà o in uso al Concessionario; pertanto, gli stessi non rispondono di eventuali ammanchi, furti o danni che dovessero essere lamentati dal concessionario.

4.15 Per evitare i rischi connessi a fughe di gas e all'utilizzo di fiamme libere sono autorizzate solo cucine con piani ad induzione o forni per il riscaldamento di vivande.

4.16 Negli spazi concessi in uso non è consentito:

- montare strutture tali da arrecare il minimo danno, installare impianti, pavimentazioni o palchi fissi;
 - depositare materiali infiammabili e ingombrare le vie d'esodo;
 - realizzare impianti temporanei non certificati;
 - appendere quadri, pannelli o quant'altro alle pareti;
 - collocare segnaletica e materiale promozionale senza autorizzazione o in difformità dalle indicazioni.
- È inoltre escluso lungo i percorsi utilizzati, o in altri ambienti non dati in concessione d'uso, l'apposizione di decori, apparati comunicativi, materiali, e attrezzature di qualsiasi genere. L'eventuale collocazione di totem informativi, preventivamente autorizzata, dovrà avvenire nella giornata dell'evento; gli stessi dovranno, poi, essere rimossi nell'immediata conclusione dell'evento.

Art. 5: Ulteriori obblighi del Concessionario

5.1 Sono a carico del Concessionario le spese relative a:

- a) sorveglianza e vigilanza operate dal personale del Concedente durante tutte le fasi di realizzazione dell'evento, come di seguito specificate in dettaglio, elaborate sulla scorta del cronoprogramma presentato dal Concessionario;
- b) operazioni straordinarie di pulizia e presidio delle aree utilizzate durante tutto il periodo della Concessione.

5.2 Il Concessionario ha l'obbligo di consegnare entro i termini previsti la documentazione di cui al successivo art. 12 secondo le modalità ivi indicate.

5.3 Al termine del periodo previsto dalla Concessione, tutti gli spazi utilizzati dovranno essere restituiti integri, liberi da persone o cose, puliti e comunque nello stato originario in cui è avvenuta la consegna.

Art. 6: Responsabilità del Concessionario

6.1 Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività è a carico del Concessionario.

6.2 Il Concessionario dichiara di sollevare il Concedente da ogni responsabilità civile e penale per danni di qualsiasi natura cagionati con qualunque azione od omissione, a titolo doloso o colposo, a sé, al proprio personale, a terzi, alle cose e agli ambienti dei locali e dei luoghi concessi in occasione della manifestazione; a tale fine il Concessionario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e RCO (prestatori di lavoro) per danni (a persone e cose) con

massimale commisurato all'entità del rischio non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00) valida per il periodo della concessione.

Art. 7: Divieto di accesso agli spazi

Il Concessionario dovrà provvedere ad impedire l'ingresso negli spazi concessi in uso, o ad allontanare dagli stessi, eventuali provocatori di alterchi, risse e disordini di qualsiasi natura.

Art. 8: Personale referente

8.1 Il Concedente nomina responsabile dell'istruttoria il funzionario dott.ssa Antonella Rosa SAPONARA, tel. 3371575558., e-mail antonellarosa.saponara@cultura.gov.it.

8.2 Il Concessionario indica come persona referente per i contatti con il Concedente il dott....., tel., e-mail

8.3 Per le operazioni di allestimento e disallestimento degli spazi sarà necessario coordinarsi con l'ufficio tecnico di questo Parco, contattando la Geom. Geltrude GAETANI; tel. 3371588543; e-mail geltrude.gaetani@cultura.gov.it.

Art. 9: Conservazione degli spazi e delle attrezzature

Al termine dell'evento il personale di vigilanza presente provvederà ad accertare lo stato di conservazione degli spazi concessi e a darne opportuna comunicazione alla Direzione dell'Istituto, al fine di poter constatare eventuali danni arrecati, che saranno comunicati al Concessionario entro 15 giorni dal termine delle lavorazioni.

Art. 10: Canone per l'uso degli spazi

10.1 L'importo complessivo per l'uso degli spazi di cui all'art. 2, anche per le finalità connesse alla riproduzione, è calcolato, sulla base del D.M. 108/2024, in **€ 21.549,00 (euro ventunomilacinquecentoquarantanove/00)**.

10.2 L'importo dovrà essere versato anticipatamente, entro e non oltre il 25 agosto 2024, tramite bonifico bancario sul conto corrente della concedente intestato a Parco Archeologico di Sibari
Codice Iban: IT70 P030 6905 7421 0000 0046018

specificando in causale:

MIC – Parchi archeologici di Crotona e Sibari- canone concessione Evento Vinitaly 2024 30-31 agosto, 1 settembre 2024"

10.3 Le spese per il bonifico sono a carico del Concessionario e non potranno essere detratte dal pagamento.

10.4 La ricevuta del bonifico dovrà essere trasmessa all'Ufficio Contabilità dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari all'indirizzo pa-sibari@cultura.gov.it, e, per conoscenza, al Funzionario responsabile dell'istruttoria di cui all'art. 8.1.

Art. 11: Documentazione - termini di consegna

11.1 Il presente Atto di concessione deve essere controfirmato dal Concessionario su ogni pagina e trasmesso al Concedente e, per conoscenza al responsabile dell'istruttoria (art. 8.1) entro il giorno 23 agosto 2024.

11.2 La documentazione comprovante il pagamento del canone (art. 10) e il pagamento del personale dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari di cui alla successiva Clausola convenzionale, dovrà essere trasmessa, insieme a una copia della polizza assicurativa Responsabilità Civile (art. 6), e, per conoscenza, al funzionario responsabile dell'istruttoria di cui all'art. 8.1, inderogabilmente entro il 27 agosto 2024.

Art. 12: Annullamento e forza maggiore

12.1 Per motivate e gravi esigenze di tutela e/o di pubblico interesse, il Concedente potrà revocare la presente concessione con richiesta immediata di restituzione del bene concesso in uso.

12.2 La concessione può essere revocata o sospesa qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, inosservanza di prescrizioni del Concedente, ovvero contravvenga agli obblighi contenuti nella presente concessione.

12.3 L'accertata violazione di una sola delle clausole poste a base della presente concessione d'uso ne determinerà automaticamente la risoluzione immediata della stessa.

12.4 Le parti convengono che non saranno tenute a rispondere del mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni previste dal presente atto, nel caso in cui possano provare che tale inadempimento sia dovuto ad un evento di forza maggiore, intendendosi per evento di forza maggiore, un evento che sia al di fuori del potere di controllo, che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, non era - al pari dei suoi effetti - ragionevolmente prevedibile, e che non era in alcun modo evitabile e/o rimediabile dalla parte che lo ha subito.

Art. 13: Cessione

13.1 È fatto espresso divieto al Concessionario di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente concessione.

Art. 14: Penalità

14.1 Nel caso di disdetta dell'evento dopo la stipula dell'atto di concessione, il Concedente tratterrà il canone stabilito all'art. 10.

14.2 Nel caso di mancato ritiro delle attrezzature, arredi e altro materiale utilizzato per l'evento, che ne comporti la rimozione oltre i termini concordati, il Concessionario pagherà una penale pari al 5% del canone di concessione per ogni giorno di permanenza in più nel Parco e/o Museo

Art. 15: Riservatezza e tutela della Privacy

15.1 Ciascuna delle Parti si impegna a non divulgare, riprodurre, pubblicare o comunicare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, ogni tipo di informazione concernente l'altra Parte di cui verrà a conoscenza in relazione all'oggetto del presente atto (di seguito, "Informazioni Riservate"). A tale fine, le Parti si impegnano a proteggere le Informazioni Riservate e ad usare tutta la dovuta diligenza al fine di impedirne l'uso non autorizzato.

15.2 Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente atto, ciascuna delle parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra parte motivo per il quale ciascuna di esse s'impegna sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

15.3 Le parti s'impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente atto nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente atto saranno trattati da ciascuna delle parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra.

Art. 16 - Manleve

16.1 Il Concessionario garantisce e s'impegna ad eseguire quanto dettagliato nella presente concessione, impiegando nell'esecuzione degli stessi personale tecnico idoneo e di provata capacità.

16.2 Il Concessionario si obbliga a manlevare, a tenere indenne e a garantire l'Istituto da qualsivoglia azione esperita in sede civile, penale e/o amministrativa, nonché da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata e/o promossa dai propri dipendenti, ausiliari, collaboratori ed in genere da coloro che hanno prestato attività lavorativa, anche in via autonoma ed intellettuale, in qualsiasi forma stabilita, pattuita e/o promessa.

16.3 Il Concessionario si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne l'Istituto da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti da soggetti terzi (ivi inclusi Enti tributari, Ispettorato del lavoro, Enti previdenziali e assicurativi, Siae).

16.4 Il Concessionario si impegna a tenere indenne e manlevato l'Istituto da qualunque danno o risarcimento possa essere richiesto sotto qualunque forma e a qualunque titolo.

16.5 Il Concessionario sarà responsabile degli eventuali danni, anche nei confronti di terzi, che dovessero verificarsi in occasione e come conseguenza dell'esecuzione di tutte le attività.

Art. 17: Foro competente

17.1 Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Castrovillari.

17.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente contratto, singolarmente e congiuntamente tra loro, sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse e pertanto non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

17.3 Il presente accordo è regolato dalla Legge Italiana; per quanto non espressamente in esso stabilito, si rinvia al Codice Civile e, per quanto esistenti ed applicabili, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

17.4 Il presente atto di concessione, composto da n. 17 articoli, n. 10 pagine, comprensivo degli allegati e della Clausola convenzionale per l'utilizzo del personale dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari, parte integrante della concessione, di seguito riportata composta da n. 5 articoli, redatto in duplice originale e sottoscritto in ogni sua parte, viene letto, confermato e sottoscritto dalle Parti, con riserva di registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte che ne abbia interesse.



Allegato 1 – Planimetria da Progetto
Allegato 2 – Planimetria della Sala Convegni

Letto, confermato e sottoscritto in data

Il Concessionario

Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentare

Il Soggetto Incaricato

Agenzia Regionale per lo sviluppo agricolo della Calabria

Il Concedente

I Parchi archeologici di Crotona e Sibari
Il Direttore
Dott. Filippo Demma



CLAUSOLA CONVENZIONALE PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

Art. 1: Condizioni della clausola

Con la presente clausola, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione, si intendono regolare le obbligazioni relative all'utilizzo in conto terzi del personale in servizio presso i Parchi archeologici di Crotone e Sibari.

Art. 2: Personale in servizio conto terzi – riferimenti normativi

Per la realizzazione dell'evento di cui all'art. 1 dell'atto di concessione è prevista la collaborazione, a carico del Concessionario, del personale dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; dell'Accordo Nazionale tra il MiBACT e le Organizzazioni Sindacali del 3 marzo 2010 (circolare MiBAC n. 85 prot. 9110 del 4 marzo 2010) e successivo Accordo del 19 dicembre 2018; della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art.1 comma 315; delle Circolari della D.G. Bilancio del MiBACT n. 16 del 14 febbraio 2018 e n. 36 del 9 aprile 2018 concernenti il pagamento delle attività svolte dal personale del Ministero a carico di soggetti terzi autorizzati all'uso di spazi museali o concessionari temporanei degli stessi.

Art. 3: Personale per servizio conto terzi: programmazione

Per le operazioni di preparazione, svolgimento dell'evento e ripristino, sono previste le unità di personale di cui all'allegato prospetto (ALLEGATO 3).

Art. 4: Trattamento economico del personale

4.1 Il trattamento economico delle unità del personale per le prestazioni professionali occasionali a carico di soggetti terzi è determinato sulla base del Tariffario in vigore presso i Parchi Archeologici di Crotone e Sibari.

4.2 I suddetti compensi sono esclusi dal campo di applicazione IVA (ex art. 5 DPR 633/1972) e da contribuzione previdenziale.

4.3 In base al tariffario e al programma di cui all'art. 3 l'importo complessivo delle prestazioni del personale per l'attività di vigilanza, tecnica e amministrativa, è pari a **€ 9.096,00 (novemilanovantasei/00)**.

Art. 5: Modalità e termini di pagamento delle prestazioni del personale

5.1 Il pagamento delle prestazioni che saranno svolte dal personale dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari per la realizzazione dell'evento è a carico del Concessionario.

5.2 Il versamento dell'importo pari a **€ 9.096,00 (novemilanovantasei//00)** dovrà essere effettuato anticipatamente, entro il 26 agosto 2024 tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Banca di Italia,

Codice Iban: IT03Q0100003245451029258421



Beneficiario

"Banca d'Italia"

specificando in causale:

"MIC- Parchi archeologici di Crotona e Sibari-canone prestazioni in conto terzi Evento Vinitaly 2024 30-31 agosto, 1 settembre 2024"

5.3 Le spese per il bonifico sono a carico del Concessionario e non potranno essere detratte dal pagamento.

5.4 La ricevuta del bonifico dovrà essere trasmessa all'Istituto e, per conoscenza, al Funzionario responsabile dell'istruttoria di cui all'art. 8.1 dell'atto di concessione entro e non oltre il 27 agosto 2024.

5.5 In caso di prolungamento o anticipo degli orari stabiliti, autorizzati come da art. 3.2 della Concessione, dovrà essere corrisposto l'importo aggiuntivo in base al tariffario di cui all'art. 4 della presente Clausola.

Allegato 3 – Prospetto personale in conto terzi

(per accettazione)

Il Concessionario

Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentare

Il Concedente

I Parchi archeologici di Crotona e Sibari
Il Direttore
Dott. Filippo Demma

Il Soggetto Incaricato

Agenzia Regionale per lo sviluppo agricolo della Calabria